

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI AI SENSI
DEL D. LGS. N. 24 DEL 2023
(WHISTLEBLOWING)**

STATO E MOTIVI DI REVISIONE		APPROVAZIONE
R00 del 15/12/2023	Prima Emissione	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	3
2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3. DIFFUSIONE	8
4. MODALITÀ OPERATIVE.....	8
4.1. Canale di segnalazione interna	8
4.2. Ricezione e Gestione della segnalazione	9
4.3. Tutele del segnalante.....	11
4.3.1. Riservatezza	11
4.3.2. Divieto atti di ritorsione	12
4.3.2.1. Condizioni per la protezione del segnalante.....	13
4.4. Limitazioni della responsabilità del segnalante	14
5. SEGNALAZIONE ESTERNA.....	15
6. DIVULGAZIONE PUBBLICA	16
7. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE	16
8. SISTEMA SANZIONATORIO	17
ALLEGATO 1.....	20
DATI E INFORMAZIONI PER LE SEGNALAZIONI	20
1. DATI E INFORMAZIONI PER LE SEGNALAZIONI AL RPCT.....	20
ALLEGATO 2.....	21
MODULO PER LE SEGNALAZIONI	21
ALLEGATO 3.....	23
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (D.LGS. N. 24 DEL 10/03/2023)	23

	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. N. 24 DEL 2023 (WHISTLEBLOWING)	R00
--	---	------------

1. DEFINIZIONI

Ente: *Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus*

D. Lgs. 196/03: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Regolamento UE/2016/679 GDPR: relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

D. Lgs. n. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. n. 24/2023: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*”

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 24 del 2023, in:

- “1. *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
2. *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
3. *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
4. *atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
5. *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
6. *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.*

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna adottato dalla Cooperativa.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023 (segnalazione ad ANAC).

Segnalazione ordinaria: la segnalazione effettuata senza dichiarare espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 o la segnalazione esclusa dal campo di applicazione definito dal D.Lgs. 24/2023 (come ad esempio le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o segnalazioni previste da altri regolamenti aziendali).

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è stata predisposta ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 24/2023 che ha recepito nell'Ordinamento nazionale la Direttiva Europea 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Tale procedura ha l'obiettivo di definire le modalità di ricezione, verifica e accertamento della segnalazione (trasmessa dal personale aziendale o da soggetti terzi) di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa in quanto costituenti violazioni di leggi nazionali ed europee nonché di principi e regole di comportamento contenuti nel *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo* nonché nel relativo Codice Etico.

In particolare, obiettivo della presente procedura è definire ed illustrare:

- i principi, gli adempimenti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti e dai membri degli organi sociali;
- il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse;
- le forme di tutela nei confronti dei segnalanti.

❖ Ambito di applicazione soggettivo

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione soggettivo**, le segnalazioni possono essere inoltrate da parte dei seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Cooperativa;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono attività lavorativa presso la Cooperativa¹;

¹ Cfr. Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 2023) secondo cui: *“Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico, ivi compresi i:*

- *Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;*
- *Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);*
- *Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali”.*

- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Cooperativa;
- gli azionisti;
- le persone che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Cooperativa.

❖ **Ambito di applicazione oggettivo**

Dal punto di vista **oggettivo**, invece possono essere oggetto di segnalazione²:

TIPO DI VIOLAZIONE	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.
Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili commessi in violazione della normativa nazionale.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.
Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3). Si tratta di violazioni della normativa europea e nazionale attuativa delle norme comunitarie nei settori relativi a contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.

² Cfr. Guida operativa Confindustria.

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.	Canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.

Non rientrano nel campo di applicazione della procedura segnalazioni, invece:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;³
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II, dell'allegato al D. Lgs. 23 marzo 2023, n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II, dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II, dell'allegato citato in precedenza;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

L'ambito oggettivo e l'ambito soggettivo di applicazione, come sopra delineati, rappresentano dei presupposti per dare corso al procedimento della segnalazione.

³ Le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante non sono pertanto da considerarsi come segnalazioni whistleblowing e, quindi potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove previsto (es. per violazioni non riconducibili al decreto whistleblowing ma relative di principi o prescrizioni contenuti, ad esempio, nel Regolamento del personale).

3. DIFFUSIONE

La presente procedura:

- è approvata dal Consiglio di amministrazione di Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla;
- è disponibile presso la sede legale della Cooperativa in viale indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno;
- è consultabile sul sito internet della Cooperativa, al link www.pagefha.com

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1. Canale di segnalazione interna

Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha, onlus ha istituito un apposito canale di segnalazione interna che, in conformità con quanto stabilito all'art. 4 co. 2, del D. Lgs. 24/2023, viene gestito dal RPCT. I dati e le informazioni relative al RPCT sono indicati in apposito documento allegato alla presente Procedura (cfr. All. 1 Dati e informazioni per le segnalazioni, alla presente procedura).

Nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi per il RPCT, ipotesi sussistente nel caso in cui lo stesso coincida con il segnalante, con la persona coinvolta o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione dovrà essere indirizzata ad altro Referente aziendale interno in sostituzione del RPCT, i cui dati vengono indicati nel suddetto documento allegato alla presente procedura.

Nel caso in cui il servizio di gestione delle segnalazioni sia sospeso (es. chiusure aziendali), ne verrà data apposita comunicazione sul sito internet della Cooperativa e presso la portineria delle sedi della Cooperativa come sopra individuate.

Nel caso in cui il RPCT non possa essere presente e gestire le segnalazioni (es. per malattia o ferie), la segnalazione potrà essere effettuata al Referente aziendale interno sostituto.

La segnalazione, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. n. 24 del 2023, può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:

- mediante raccomandata a/R indirizzata al RPCT di *Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus* presso la sede legale della stessa, in viale Indipendenza 42 CAP 63100. In questo caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante (compreso un proprio recapito per ricevere le comunicazioni), unitamente ad un documento di identità, nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "Riservata al RPCT" o "Referente aziendale sostituto per la gestione delle segnalazioni";
- verbalmente, mediante contatto telefonico o messaggistica vocale ai recapiti telefonici della Cooperativa indicati nell'apposito documento allegato alla presente procedura;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale, previa richiesta di incontro diretto con il RPCT. In tale caso l'incontro viene fissato entro 15 giorni dalla richiesta.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (nome, cognome luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Cooperativa, per semplificare la segnalazione, mette a disposizione un apposito Modulo (All. 2 alla presente procedura).

4.2. Ricezione e Gestione della segnalazione

❖ Verifiche sulla ricezione

Il RPCT entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione provvede a dare avviso al segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa. Tale avviso viene inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, della possibilità di interagire con il segnalante, la segnalazione viene considerata come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing e viene eventualmente trattata come segnalazione ordinaria.

Laddove le segnalazioni ricevute dovessero risultare anonime, le stesse saranno trattate come segnalazioni ordinarie. In ogni caso le segnalazioni anonime saranno registrate dal gestore della segnalazione e la relativa documentazione verrà conservata in quanto, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il “*whistleblower*”.

Il personale che riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti (presentata a soggetto diverso dal RPCT) dovrà trasmetterla entro sette giorni, in originale, con gli eventuali allegati, al RPCT (o laddove si evinca che la segnalazione riguardi quest'ultimo, al *Referente aziendale interno sostituto*), dandone contestuale comunicazione al segnalante. In questo caso il segnalante deve aver dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele del whistleblowing o comunque ciò si deve desumere dal contenuto della segnalazione.

❖ Verifiche sulla procedibilità e ammissibilità della segnalazione

Alla ricezione della segnalazione il RPCT (o il Referente aziendale interno sostituto) effettua una prima valutazione al fine di verificare che la segnalazione sia stata presentata da soggetto legittimato a farlo e che la stessa rientri nell'ambito di applicazione della procedura *whistleblowing*.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria, previa comunicazione al segnalante.

Verificati i presupposti oggettivi e soggettivi per la segnalazione il RPCT (o il Referente aziendale interno sostituto) provvede a valutarne l'ammissibilità come segnalazione *whistleblowing*.

Il RPCT (o il suo sostituto), pertanto, verifica che nella segnalazione risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanti e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Al segnalante possono essere richiesti ulteriori elementi necessari per approfondimenti relativi alla segnalazione.

La segnalazione è ritenuta **inammissibile** in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione (fra cui rientrano i dati identificativi del segnalante e il recapito a cui rispondere);
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al RPCT;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il RPCT provvede all'archiviazione, mantenendo traccia delle motivazioni a supporto della stessa in apposito verbale allegato alla segnalazione archiviata.

❖ Istruttoria e accertamento

Laddove la segnalazione dovesse risultare sufficientemente circostanziata il RPCT (o il suo sostituto), provvede a:

- acquisire gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- coinvolgere altre strutture aziendali o anche soggetti specializzati esterni per le specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- all'audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Le attività di istruttoria e di accertamento vengono condotte direttamente dal RPCT (o al suo sostituto).

Laddove sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi o del supporto di altre funzioni/direzioni aziendali verranno oscurati i dati identificativi della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore, o altre persone menzionate nella segnalazione).

Qualora i dati del segnalante siano necessari per l'indagine condotta dai soggetti esterni attivati dal RPCT (o dal suo sostituto), verranno estesi anche agli stessi i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dalla normativa whistleblowing in capo al gestore delle segnalazioni (mediante apposite clausole contrattuali) e verranno effettuate le apposite designazioni privacy.

Nel caso in cui, invece, la segnalazione sia relativa a violazioni del Codice etico e del Modello 231, previa comunicazione al segnalante, questa viene comunicata all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231 del 2001 della *Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus* per le opportune verifiche da svolgersi in sinergia con il RPCT (o con il suo sostituto).

All'esito delle attività di istruttoria, il RPCT (o il suo sostituto) può:

- Archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- Dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi al Presidente del CdA per decidere rispetto all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare adottato. Laddove dovesse essere proprio il Presidente del CdA la persona coinvolta nella segnalazione, allora la decisione verrà presa dai restanti membri del CdA.

Al segnalante, in ogni caso, viene fornito riscontro, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, circa l'esito della verifica.

Il riscontro al segnalante, effettuato da parte del RPCT (o dal suo sostituto) può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione e delle relative motivazioni;
- nell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
- nella comunicazione delle attività svolte sino a quel momento (nel caso in cui si necessitasse di più tempo per accertare la segnalazione) e delle attività che si intendono ancora svolgere. In questo ultimo caso, si comunicherà al segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione/accertamento della fondatezza etc.).

Il RPCT (o il suo sostituto) conserva evidenze documentali circa le segnalazioni pervenute, l'attività istruttoria espletata e gli esiti della stessa.

4.3. Tutele del segnalante

4.3.1. Riservatezza

La Cooperativa utilizza le segnalazioni per quanto necessario a dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona del segnalante o qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere la stessa non possono essere rivelate, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e dar seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante è protetta nel procedimento penale nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 Codice Procedura Penale e, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Cooperativa contro il segnalato, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata, salvo che la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tale frangente, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In questo ultimo caso, quindi, viene dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Se il segnalante non presta il proprio consenso la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori su cui fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria.

La Cooperativa, inoltre, garantisce la massima tutela e riservatezza:

- della persona coinvolta;
- della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

sono altresì oggetto di tutela:

- i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante nonché enti presso i quali il segnalante lavora;
- il segnalante anonimo se, successivamente, sia stato identificato ed abbia subito ritorsioni.

4.3.2. Divieto atti di ritorsione

È fatto espresso divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e/o degli altri soggetti indicati al precedente punto 4.3.1., per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Secondo il disposto normativo dell'art. 17, co. 4, del D. Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le eventuali ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC che può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica o dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione ed in generale dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

4.3.2.1. Condizioni per la protezione del segnalante

Le misure di protezione sopra descritte e previste dal Capo III, del D. Lgs. 24/2023, si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che

le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento;

- b) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto, dal Capo II, del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le medesime misure di protezione sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Salvo quanto previsto dall'art. 20, del D. Lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III, del D. Lgs. 24/2023 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal D. Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

4.4. Limitazioni della responsabilità del segnalante

Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Vi sono, tuttavia, due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità, ossia:

- che al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Non è esclusa, invece la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

5. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui sopra non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, del D. Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti:

- e) Piattaforma informatica. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>);
- f) Segnalazioni orali, attraverso servizio telefonico con operatore (cui consegue l'inserimento della registrazione in piattaforma);
- g) Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma.

Al segnalante viene inviato un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante).

A seguito di ciò viene verificata la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna. All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, la segnalazione viene archiviata poiché improcedibile. Diversamente, si procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Entro tre mesi (sei mesi se ricorrono giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'ANAC fornisce riscontro al segnalante.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità operative e di gestione delle segnalazioni, si vedano le Linee Guida pubblicate sul sito internet di ANAC.

6. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o *media, social media* quando:

- a) ha già effettuato una segnalazione interna e/o esterna ad ANAC senza ricevere riscontro;
- b) teme che la segnalazione esterna possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- c) ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

7. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, in formato cartaceo e/o elettronico, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso della segnalazione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, è assicurata la conservazione della documentazione originale relativa alle segnalazioni e alle conseguenti attività istruttorie e di indagine, in appositi archivi cartacei e informatici, gestiti secondo modalità idonee a garantire elevati standard di sicurezza e riservatezza.

Nella gestione delle segnalazioni, i dati personali del segnalante e degli altri soggetti eventualmente interessati (ossia gli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione) saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla *Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus* in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR e fornendo apposita informativa così come previsto dagli artt. 13 e 14 del medesimo GDPR (cfr. ALL. 3 Informativa privacy).

Inoltre, in base alle previsioni della normativa in materia di dati personali (Reg. UE/2016/679 e D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.) e del d.lgs. n. 24/2023, tutti i trattamenti di dati conseguenti alle segnalazioni devono rispettare i seguenti principi:

- trasparenza (art. 5, par.1 lett. a) del GDPR e art. 13 co. 4 del D. Lgs. n. 24 del 2023)
- limitazione delle finalità (art. 5, par. 1 lett. b) del GDPR e art. 12 co. 1 del D. Lgs. n. 24 del 2023);
- minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1 lett. c) del GDPR e art. 13 co. 2 del D. Lgs. n. 24 del 2023);

- limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e) GDPR e Art. 14 co. 1 del D. Lgs. n. 24 del 2023);
- integrità e riservatezza (art. 5 par. 1 lett. f) del GDPR e Art. 4 co1 e art. 13 co. 6 del D. Lgs. n. 24 del 2023).

Nello specifico, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni (salvo specifiche eccezioni previste dalle norme di riferimento) a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

La Cooperativa implementa misure adeguate al fine di assicurare che i luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione siano idonei a garantire integrità, reperibilità e accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o dei terzi autorizzati.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Del resoconto sottoscritto viene data copia al segnalante.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT questa, previo consenso della persona segnalante, è documentata dal RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Copia del verbale viene consegnata al segnalante.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie così come previste nel Sistema Disciplinare di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001 adottato dalla Cooperativa.

Nello specifico, sono sanzionate le seguenti condotte:

- la commissione di qualsiasi atto di ritorsione, da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) – che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati;

- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con cui la segnalazione è ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Le sanzioni disciplinari, inoltre, vengono applicate anche in caso di responsabilità penale del segnalante (accertata anche con sentenza di primo grado) per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, infine, ANAC applica al responsabile¹ le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro in caso di commissione accertata di ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro ostacolo alla presentazione della segnalazione;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sia stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo

¹ In tema di regime sanzionatorio, le Linee Guida ANAC nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distinguono, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione.

In particolare:

- i) nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;
- ii) nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il gestore delle segnalazioni.

che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

ALLEGATO 1**DATI E INFORMAZIONI PER LE SEGNALAZIONI****1. DATI E INFORMAZIONI PER LE SEGNALAZIONI AL RPCT**

Nome e cognome	Nardini Sara
Funzione aziendale	Socia dipendente: assistente scolastica, educatrice. Membro del Comitato Etico
Num. di telefono per effettuare le segnalazioni verbali o per richiedere un incontro in presenza con il RPCT	329/2944035
Indirizzo della Sede Legale della Cooperativa per trasmettere le segnalazioni tramite raccomandata a/R indirizzata al RPCT	Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus Viale Indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno

*

**2. DATI E INFORMAZIONI PER LE SEGNALAZIONI AL REFERENTE
AZIENDALE INTERNO SOSTITUTO**

Nome e cognome	Michela Filippini
Funzione aziendale	Socia dipendente: assistente scolastica, educatrice.
Num. di telefono per effettuare le segnalazioni verbali o per richiedere un incontro in presenza con il referente aziendale interno sostituto	335/1029909
Indirizzo della Sede Legale della Cooperativa per trasmettere le segnalazioni tramite raccomandata a/R indirizzata al referente aziendale interno sostituto	Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus Viale Indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno

ALLEGATO 2

MODULO PER LE SEGNALAZIONI

MODULO DI SEGNALAZIONE	
Generalità del segnalante (nome, cognome, data di nascita e recapito per ricevere comunicazioni)	
Data / Periodo del/i fatto/i	
Luogo in cui si è verificato il/i fatto/i	
Descrizione del/i fatto/i	
Autore/i del/i fatto/i	

<p>Eventuali altre persone a conoscenza del/i fatto/i e/o in grado di riferire sul medesimo</p>	
<p>Indicare eventuali facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con cui si ha uno stabile legame affettivo, colleghi di lavoro con cui si ha un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà, altri enti presso cui si lavora (per garantire a tali soggetti le tutele del d. lgs. n. 24 del 2023) e la sussistenza di tali rapporti</p>	
<p>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione</p>	

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (D.LGS. N. 24 DEL 10/03/2023)

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) 2016/679 e le successive norme di recepimento italiane hanno imposto una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite alle persone. Tra gli adempimenti da rispettare (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR) c'è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono (definita "Interessata" dal GDPR), in merito all'utilizzo che viene fatto delle informazioni che la riguardano.

La presente informativa viene resa ai sensi di tali norme per chiarire all'"Interessato" le caratteristiche e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, acquisiti nel contesto della segnalazione di potenziali illeciti o irregolarità ("whistleblowing").

Gli "Interessati" pertanto sono:

- la persona segnalante violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa;
- la persona oggetto di segnalazione;
- eventuali altre persone menzionate nella segnalazione.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus
Viale Indipendenza 42, CAP 63100 Ascoli Piceno (AP)
P. IVA 01246270449 C.F.: 01246270449
Tel. +39 0736/258491
Indirizzo e-mail del titolare: dpo@pagefha.com

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus ha inteso adeguarsi al D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e delle disposizioni normative nazionali, normativa conosciuta come "*whistleblowing*".

La base giuridica del trattamento consiste, pertanto, nell'adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c GDPR).

3. DATI TRATTATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Nella segnalazione ricevuta e in atti e documenti ad essa allegati, potranno essere presenti dati personali e anche particolari, come definiti dal GDPR 679/2016, nonché relativi a condanne penali e reati commessi, riferiti alla persona segnalata o eventualmente relative a persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

I dati personali trattati potranno infatti riguardare la persona segnalante, la persona oggetto di segnalazione, eventuali altre persone menzionate nella segnalazione. Oltre a quanto indicato nella segnalazione ricevuta, potranno essere raccolti dai soggetti a ciò autorizzati da Soc. Coop. PAGHEFA s.p.a., ulteriori dati personali nell'ambito della gestione della segnalazione stessa.

I dati personali non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio. I dati potranno essere trattati su supporto magnetico, cartaceo o consistere in registrazioni video e/o vocali, senza profilazione, né decisioni automatizzate.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

5. INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI

All'interno della Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell'ambito delle suddette attività (così come individuati nella *Procedura Gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 2023*).

Se del caso, possono essere destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, in relazione all'oggetto della segnalazione stessa, funzioni aziendali interne della Cooperativa competenti per materia, che in tale caso vengono appositamente autorizzate al trattamento dei dati.

Possono inoltre venire a conoscenza dei predetti dati, soggetti terzi che consentono l'operatività delle segnalazioni nonché la gestione delle stesse, tenuti a trattare i dati per le medesime finalità di trattamento di cui sopra, che sono all'uopo, nominati "Responsabili del trattamento", ai sensi dell'art. 28 GDPR.

L'elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il titolare del trattamento. In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

I dati trattati non potranno essere oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. La conservazione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, in particolare, alle finalità di gestione dell'istruttoria, di conclusione dell'attività di definizione della Segnalazione e di adozione dei relativi provvedimenti, in caso di accertamento.

I dati personali verranno conservati in Italia o, comunque, all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, quali, per esempio, il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: cooperativasociale@pagefha.com

L'Interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel caso in cui l'esercizio dei diritti di cui sopra da parte del Segnalato possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla protezione e riservatezza dei dati personali del Segnalante, il Titolare potrà limitare, ritardare ovvero escludere tale esercizio, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy, e non dare seguito all'istanza.

In tali casi, i diritti dell'Interessato, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3 del Codice Privacy, possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.